

Proposte di modifiche normative

Si propone la sostituzione dell'articolo 222 c.p. con il seguente:

Misure giudiziarie di cura e controllo

Con la pronuncia della sentenza di primo grado che stabilisce il proscioglimento per infermità psichica dell'imputato di un delitto contro l'incolumità pubblica di cui al Titolo VI del Libro II o di un delitto contro la persona di cui al Titolo XII del medesimo Libro II, purchè puniti con la pena non inferiore nel minimo a quattro anni nonché del delitto di cui all'articolo 612-bis c.p. e se, oltre al reato presupposto, sussista il fondato motivo di ritenere probabile la commissione di altro reato della medesima indole e almeno di pari gravità e se occorran cure ad elevata intensità, il giudice può ordinare il ricovero coattivo in un servizio per pazienti psichiatrici giudiziari sulla base di un progetto terapeutico individualizzato della durata minima di almeno tre mesi.

Il ricovero coattivo in un Servizio psichiatrico per pazienti giudiziari può essere disposto dal giudice per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di tre anni.

La durata complessiva della misura, anche in seguito alle eventuali proroghe previste dall'art. 208, comma 4, non può comunque eccedere il minimo edittale previsto per il reato riconducibile materialmente al soggetto.

Se trascorso tale termine, il magistrato di sorveglianza, sentiti i sanitari della struttura, ritenga che permangano gravi alterazioni tali da richiedere ulteriori indifferibili interventi terapeutici, dispone l'esecuzione, per un periodo di durata che, sommato a quello del ricovero coattivo comunque non superi complessivamente il massimo edittale previsto per il reato, la misura obbligatoria di cura e controllo.

Qualora il soggetto sia imputato per un reato diverso da quelli di cui al primo comma, punito comunque nel massimo con una pena detentiva superiore ai tre anni, il giudice, con la sentenza di proscioglimento, può sottoporre l'imputato alla misura obbligatoria di cura e controllo affidandolo al Dipartimento di salute mentale competente perché si prenda cura del soggetto secondo un progetto terapeutico individualizzato, e disponendo limiti e prescrizioni tali da assicurare l'effettiva collaborazione dell'infermo alla cura prescritta.

La misura obbligatoria di cura e controllo può essere disposta dal magistrato per un minimo di sei mesi e un massimo di tre anni e la sua esecuzione non può in nessun caso protrarsi oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima ridotta di un quarto.

Qualora il soggetto sia imputato per un reato punito nel massimo con la reclusione fino a tre anni, il giudice può limitarsi a disporre la comunicazione della sentenza di proscioglimento e della perizia al Dipartimento di salute mentale competente, invitandolo a predisporre un progetto terapeutico individualizzato e a prendere in carico il soggetto stesso.

In nessun caso il cumulo di più misure giudiziarie di cura e controllo comminate per il medesimo titolo di reato ma diverse tra loro, compreso il ricovero coattivo in un servizio per pazienti psichiatrici giudiziari, può portare a protrarne l'esecuzione oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea. Per il soggetto ritenuto responsabile di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, la durata massima della misura non può comunque superare la pena massima temporanea per il primo delitto contestato o ritenuto in sentenza, maggiorata della metà. Ai fini dei limiti di durata previsti dal presente articolo si computa anche l'esecuzione delle misure provvisorie di cura e controllo.

Per la determinazione della pena agli effetti del presente articolo si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale.

Nel caso nel quale la persona cui è comminata la misura di cui al primo comma debba scontare una pena restrittiva della libertà personale per aver commesso altro reato, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero.

Si propone la sostituzione dell'articolo 206 c.p. con il seguente:

Nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il giudice può disporre che alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato sia applicata una delle misure di cui all'articolo 222 soltanto nel caso in cui sussistano gravi indizi di commissione del fatto, nonchè vi sia fondato motivo di ritenere che il soggetto possa essere assolto ai sensi dell'articolo 88.

La misura del ricovero presso un servizio per pazienti psichiatrici giudiziari può essere disposta esclusivamente al ricorrere dei presupposti previsti dal primo comma dell'articolo 222 e se risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate.

Si propone la sostituzione dell'articolo 207 c.p.

Le misure di sicurezza sono revocate se le persone ad esse sottoposte hanno cessato di essere pericolose.

Le misure previste dall'art. 222 sono altresì revocate quando risulta che il soggetto non è più infermo di mente o comunque sono venute meno le esigenze terapeutiche che ne giustificano la prosecuzione.

Si propone l'integrazione dell'articolo 208 c.p.

In ogni caso, decorso il periodo di sei mesi dall'avvio dell'esecuzione della misura di cui all'art. 222, comma 1, nonché di ogni misura provvisoria di cura e controllo, il magistrato di sorveglianza o il giudice riprendono in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta e valutano se permangano le condizioni per protrarne l'esecuzione.

Per il riesame delle condizioni della persona sottoposta a misura obbligatoria di cura e controllo, il magistrato di sorveglianza provvede in ogni caso trascorso il periodo di un anno dall'inizio dell'esecuzione.

Il magistrato di sorveglianza, in base alle relazioni mediche o su istanza del soggetto sottoposto a una misura giudiziaria di cura e controllo, può disporre in qualsiasi momento e anche prima del decorso della durata minima, la trasformazione del ricovero in un servizio psichiatrico per pazienti giudiziari in misura obbligatoria o l'attenuazione e la modifica delle prescrizioni.

Il magistrato di sorveglianza può disporre la prosecuzione delle misure obbligatorie giudiziarie di cura e controllo, comunque nei limiti di durata previsti dall'art. 222, per un periodo massimo di un anno. Per il ricovero in un servizio psichiatrico per pazienti giudiziari, il termine massimo di prosecuzione in seguito a ciascun riesame delle condizioni della persona che vi è sottoposta è di sei mesi e la proroga può essere disposta soltanto qualora risulti che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate.

in materia di misure giudiziarie di cura e controllo, il magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 679 c.p.p., effettua le proprie valutazioni ed adotta i provvedimenti conseguenti, rinnovando periodicamente il riesame secondo i termini previsti dal 1° e dal 2° comma del presente articolo.

Si propone l'abrogazione dell'articolo 219 c.p.

Si propone la sostituzione dell'articolo 232 c.p., nella parte di competenza del Tavolo - che non è chiamato ad occuparsi della condizione del non imputabile per minore età - , con il seguente:

Alla persona in stato d'infermità psichica, prima dell'applicazione di una delle misure previste dall'art. 222, è sempre assegnato un programma terapeutico individuale. Se nel corso dell'applicazione della misura obbligatoria di cura e controllo, la persona in stato di infermità psichica viola in modo grave e reiterato le prescrizioni previste nel programma terapeutico

individuale, in modo tale da precluderne la prosecuzione, ricorrendo i motivi di cui al 1° comma, 2° periodo, dell'art. 222 c.p. , ove ogni altro presidio sanitario e giudiziario si riveli inadeguato, la

misura può essere sostituita con il ricovero in un servizio psichiatrico per pazienti giudiziari per un periodo comunque non eccedente i termini previsti dall'art. 222 c. 2, ridotti della metà.

Si propone la sostituzione dell'articolo 286 c.p.p., con il seguente:

Art. 286.

Custodia cautelare in luogo di cura.

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
2. Nello stesso modo può procedere il giudice se ritiene di sottoporre con urgenza a perizia psichiatrica la persona indagata e qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
3. Una volta effettuati gli accertamenti peritali, il ricovero in regime di degenza ospedaliera si può protrarre soltanto per fare fronte a gravi alterazioni tali da richiedere indifferibili interventi terapeutici.
4. Qualora sia accertata la capacità di intendere e di volere e sussistano i presupposti per disporre la custodia cautelare in carcere, questa è eseguita in apposite sezioni presso gli istituti di pena idonee a garantire la cura del soggetto.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285, commi 2 e 3.
6. Nel caso previsto dal primo comma, qualora sia cessato il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero o sia stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'obbligo di dimora o gli arresti domiciliari, il giudice dispone che il Dipartimento di salute mentale competente prenda in carico il soggetto.

Si propone la sostituzione dell'articolo 312 c.p.p., nel senso che segue:

Art. 312 c.p.p.

Nei casi previsti dall'articolo 206 c.p. il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero. La durata massima dell'applicazione provvisoria delle misure giudiziarie di cura e controllo è regolata dagli articoli 303, comma 1 e 308 c.p., nonché dall'art. 222 c.p.

Si propone la modifica dell'articolo 313 c.p.p., nel senso di seguito indicato:

Art. 313 c.p.p.

Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'art. 294.

Salvo quanto previsto dall'art. 299, comma 1, ai fini dell'art. 206 del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla condizione di salute e sullo stato di avanzamento del progetto terapeutico individualizzato dell'imputato, nei termini indicati nell'art. 72.

Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'art. 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.